

# STATUTO

Associazione di promozione Sociale

## FITAB – APS

Ente del Terzo Settore

## STATUTO

### Art. 1: Denominazione, sede e durata

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e delle norme del Codice Civile e della Costituzione, in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale APS, denominata FITAB - APS (d'ora in poi ASSOCIAZIONE), Ente del Terzo Settore non commerciale e senza scopo di lucro.

L'ASSOCIAZIONE ha sede legale in Ferrara, essa è apolitica, apartitica, aconfessionale, e potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero, con la possibilità di associarsi/associare Federazioni ovvero Associazioni con residenza in altri Paesi.

La durata dell'ASSOCIAZIONE è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

L'ASSOCIAZIONE persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitando le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del DLGS 117/2017 e successive modificazioni, ed in particolare costituiscono il suo oggetto sociale le attività di cui al seguente art. 2.

L'ASSOCIAZIONE è rappresentata ed amministrata secondo le disposizioni contenute nel presente Statuto.

L'adesione all'ASSOCIAZIONE è libera.

L'ASSOCIAZIONE, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisce all'AICS Associazione di Promozione Sociale iscritta nel Registro Nazionale, Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente a finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni con decreto del 22.10.1975 n. 10.13014/12000.

Il presente Statuto regola le modalità di adesione dei soci, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Regola altresì i diritti e i doveri dei soci.

### Art. 2: Finalità, oggetto e scopi

L'ASSOCIAZIONE è un Ente del Terzo Settore che, in conformità con la legge 106/2016 ed il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L'ASSOCIAZIONE non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'ASSOCIAZIONE, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'ASSOCIAZIONE esercita e organizza, in via principale, attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza l'attività del "Gioco del Burraco", e di giochi da tavolo, quali ad esempio: bridge, scacchi, dama, e tutti quelli consentiti dalla vigente legislazione.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.



## ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FITAB

L'ASSOCIAZIONE si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democrazia, di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, della promozione, della diffusione, della tutela e dello sviluppo delle attività di seguito elencate:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche, di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) organizzazione di attività ludiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività ricreative, allo scopo di divulgare la conoscenza delle attività sopraindicate creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione;
- e) organizzazione di attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Inoltre per il raggiungimento delle proprie finalità, l'ASSOCIAZIONE esercita e organizza le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- a) somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi e ai soci dell'Associazione nazionale cui aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017;
- b) attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari;
- c) ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Per attuare le finalità istituzionali, l'ASSOCIAZIONE potrà organizzare gare, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche miranti alla promozione, al coordinamento ed alla pratica, anche a scopo formativo delle discipline sopra indicate.

L'ASSOCIAZIONE si impegna, inoltre, a far rispettare le norme regolamentari e statutarie previste dall'A.P.S. nazionale selezionato dalla FITAB - APS.

Ai fini organizzativi, l'ASSOCIAZIONE potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature esclusivamente per la pratica delle discipline oggetto della propria attività. L'ASSOCIAZIONE potrà inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie solo se connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'ASSOCIAZIONE si propone infine, di svolgere occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa e non esaustiva. Si elencano talune delle suddette attività:

- a) svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre aperte al pubblico ed aventi per tema le attività esercitate dall'ASSOCIAZIONE in genere;
- b) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività esercitata;
- c) pubblicare riviste, videocassette o altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo.



L'ASSOCIAZIONE potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire anche all'estero.

### Art. 3: Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, la FITAB - APS può collaborare con altri enti del Terzo Settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia i rapporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per la gestione delle attività organizzate l'ASSOCIAZIONE può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti.

### Art. 4: Patrimonio

Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Farà parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività e/o altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo del presente statuto.



### Art. 5: Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'ASSOCIAZIONE sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dalle quote associative suppletive e/o supplementari in funzione dei maggiori servizi erogati;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da entrate derivanti da organizzazione di gare o manifestazioni ricreative;
- da locazione o affitto di beni mobili ed immobili;
- da attività commerciali marginali;
- da ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

### Art. 6: Quote associative e contributi

Le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione dalla qualità di associato.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è altresì competente a stabilire le quote supplementari e/o suppletive dovute dagli associati in relazione alle diverse attività esercitate e delle diverse modalità di esercizio delle stesse. La perdita, per qualsiasi caso, della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'ASSOCIAZIONE.

### Art. 7: Libri sociali

L'ASSOCIAZIONE si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione FITAB - APS, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.



## Art. 8: Associati

Chiunque può aderire all'ASSOCIAZIONE, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio e/o l'APS associata è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'ASSOCIAZIONE, accettando le regole del presente Statuto, e dei Regolamenti.

Il socio e/o APS associata si impegnano a rispettare le norme stabilite dal Coordinamento Nazionale "FITAB - APS" e quelle dello Statuto dell'A.P.S. nazionale a cui la stessa è affiliata.

Per aderire all'ASSOCIAZIONE si deve fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Nel caso di APS associata, la stessa deve fare domanda scritta al Consiglio Direttivo Nazionale, accompagnata dall'atto Costitutivo e dallo Statuto, con l'indicazione della composizione degli Organi Sociali e dei rispettivi componenti. Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale, purché sia contestualmente versata la quota sociale prescritta. La tessera ha valore annuale. I soci tutti rinnovano il vincolo associativo tramite il pagamento della quota sociale annuale. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede della propria Associazione.

Nel caso di rigetto della domanda del singolo socio, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro trenta giorni. L'interessato può, nei successivi quindici giorni, chiedere che sull'istanza di rigetto si pronunci il Consiglio Direttivo Nazionale, che delibera, in occasione della prima convocazione utile.

La domanda dell'aspirante socio si ritiene accolta qualora entro 15 giorni dalla stessa non sia stato notificato al richiedente il rigetto.

Nel caso di rigetto della domanda del singolo socio, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro 30 giorni. L'interessato può, nei successivi 15 giorni, chiedere che sull'istanza di rigetto si pronunci il Consiglio Direttivo.

La domanda di una APS verrà esaminata dal Consiglio Direttivo della FITAB - APS, o dal Presidente se appositamente delegato, che valuterà la compatibilità dello Statuto e Atto Costitutivo dell'APS con i valori e i principi statutari della FITAB - APS.

L'accettazione o il rigetto della domanda dell'APS deve essere comunicata entro 30 giorni dalla data della domanda medesima.

Nel caso di rigetto della domanda, l'APS potrà fare ricorso al Collegio dei Probiviri che si pronuncerà sul caso con apposita relazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'ASSOCIAZIONE, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni dell'ASSOCIAZIONE e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate da Regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli Organi Sociali e di esservi eletti.



I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale, ed hanno diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, sono uniformi per tutti gli associati.

Ogni associato oltre ad avere il diritto al voto, può essere portatore di una sola delega. Il numero degli iscritti all'ASSOCIAZIONE è illimitato. Tutti i soci sono vincolati all'ASSOCIAZIONE per la durata di un anno sociale. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili. L'iscrizione all'ASSOCIAZIONE deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

### Art. 9: Diritti dei soci e delle Affiliate

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'ASSOCIAZIONE, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale.

I soci, inoltre, hanno diritto:

- di partecipare all'Assemblea Nazionale e di esprimere il proprio voto per il tramite del Presidente dell'APS di appartenenza, analogamente le Affiliate saranno rappresentate in Assemblea dal loro Presidente che eserciterà il diritto di voto;
- di eleggere gli Organi Sociali e farsi eleggere negli stessi;
- di approvare il bilancio d'esercizio annuale e la relazione illustrativa;
- di conoscere i programmi con i quali l'ASSOCIAZIONE intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'ASSOCIAZIONE;
- di usufruire di tutti i servizi dell'ASSOCIAZIONE posti a disposizione dei soci e delle Affiliate;
- di frequentare i locali dell'ASSOCIAZIONE e usare le strutture, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito Regolamento interno.

Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli associati in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno sei mesi. Hanno, invece, diritto all'elettorato passivo solo i soci iscritti da almeno 12 mesi. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età. Sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale.

### Art. 10: Doveri dei soci e delle Affiliate

I soci sono tenuti:

- a sostenere le finalità dell'ASSOCIAZIONE;
- ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi Sociali;
- ad osservare le norme stabilite dal Coordinamento Nazionale "FITAB - APS" e, per le Affiliate all'A.P.S. Nazionale a cui l'ASSOCIAZIONE è affiliata;
- a versare la quota associativa alle scadenze stabilite, nonché le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, contributi aggiuntivi e gli



eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'ASSOCIAZIONE;

- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'ASSOCIAZIONE;
- a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse;
- a rimettere la risoluzione di tutte le eventuali controversie ai preposti Organi ed Ordinamenti Sociali dell'ASSOCIAZIONE.

#### Art. 11: Cessazione del tesseramento

I soci cessano di essere tesserati per l'ASSOCIAZIONE:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'ASSOCIAZIONE;
- c) per decesso;
- d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto;
- e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli Organi Sociali dell'ASSOCIAZIONE, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'ASSOCIAZIONE;

Competenti in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo Nazionale della FITAB - APS e gli organi e/o Ordinamenti disciplinari della medesima ASSOCIAZIONE, se istituiti.

Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, il socio può ricorrere, entro 30 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea Sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

#### Art. 12: Organi sociali

Sono Organi Sociali:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Presidente dell'ASSOCIAZIONE;
- c) Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) L'Organo di controllo;
- e) Il Collegio dei Probiviri.
- f) La Corte d'Appello

#### Art. 13: Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata ed è presieduta dal Presidente o, nel caso della sua impossibilità, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della relativa costituzione.

Le convocazioni, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.



## ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FITAB

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale.

La convocazione è fatta in via straordinaria ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato con il mezzo ritenuto più idoneo alla massima diffusione, compreso l'ausilio di comunicazioni con sistemi elettronici quali a titolo esemplificativo fax e/o email, pubblicazione sul sito ufficiale dell'ASSOCIAZIONE, ovvero con l'utilizzo dell'affissione nella bacheca nella sede di gioco a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nel modo ritenuto più idoneo; in tutti i casi, con un preavviso di almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'ASSOCIAZIONE medesima.

L'Assemblea ordinaria:

- approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio, dell'esercizio sociale precedente.;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- elegge gli Organi Sociali;
- approva e modifica i Regolamenti, compreso l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso.



#### Art. 14: Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'ASSOCIAZIONE, purché lo stesso abbia maturato un'anzianità di iscrizione di almeno ventiquattro mesi. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea Sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo Nazionale, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina di uno o più Vice Presidenti e del Segretario.

Predisporre per l'Assemblea Sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Può adottare provvedimenti urgenti e necessari, non appellabili, dopo averne avuto, tempestivamente, il parere favorevole dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'ASSOCIAZIONE nei confronti dei terzi e in giudizio.

#### Art. 15: Consiglio Direttivo Nazionale

L'ASSOCIAZIONE è amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre, eletti dall'Assemblea. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari definitivi.

I membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, devono essere associati.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

Nomina a maggioranza semplice:

- l'Ufficio del Procuratore;
- l'Ufficio del Giudice Unico;
- I Coordinatori Regionali e Provinciali.

Inoltre:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- documenta il carattere delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più Vice Presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare tale attività al Presidente dell'ASSOCIAZIONE ed anche il potere di sospensione espulsione e radiazione degli stessi.



Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio d'esercizio e la relativa relazione illustrativa, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente, o in assenza e/o impedimento di entrambi, del Consigliere più anziano d'età, quando ne facciano richiesta motivata almeno due consiglieri o un componente dell'Organo di controllo (qualora istituito).

Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano. L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante modalità giuridicamente valide, all'indirizzo comunicato da ciascun consigliere, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa.

Il Consiglio Direttivo potrà essere anche convocato, ad horas, dal Presidente, qualora siano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio può deliberare validamente con la presenza della maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano. I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità di chi al momento presiede il Consiglio, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente (o dal facente funzioni) e dal Segretario.

Il Segretario ha la responsabilità della riscossione delle entrate e della tenuta dei registri associativi contabili e fiscali, provvede alla conservazione delle proprietà dell'ASSOCIAZIONE ed alle spese da pagarsi su mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo. Lo stesso è destinatario di una autonomia per le spese correnti e di gestione, il cui ammontare verrà deliberato dal Consiglio Direttivo contemporaneamente all'attribuzione dell'incarico. Il Segretario, nella sua funzione, dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle attività conseguenti.

Il segretario, per tutti gli adempimenti a lui in capo, è destinatario di un compenso forfettario determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale e ripetibile per ogni anno di attività sociale.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'Assemblea degli associati dalla legge e dal presente Statuto.

Spetta, inoltre, al Consiglio Direttivo il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento, di accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive finalizzate al raggiungimento degli ulteriori obiettivi che l'ASSOCIAZIONE si pone nel corso dell'esercizio.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più associati, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spetta la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Qualora per qualsiasi motivo, vengano a cessare uno o più Consiglieri, a condizione che rimangano in carica almeno tre consiglieri eletti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituire tempestivamente i componenti mancanti, cooptando, con votazione palese ed a maggioranza, gli altri componenti, in lista e non eletti, secondo l'ordine delle preferenze risultanti dalle votazioni espresse dall'Assemblea degli associati in costanza della elezione del Direttivo in carica, ferma restando la ratifica dei consiglieri cooptati alla prima riunione utile da parte dell'Assemblea.



Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Infine spetta al Consiglio Direttivo, anche se dimissionario, emanare le norme che regolano le fasi elettorali.

In caso in cui venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, sia per dimissioni, sia per altri motivi, il Consiglio decadrà qualora il numero dei Consiglieri attivi sarà inferiore a tre. Entro e non oltre 60 gg da quello in cui si è tenuta la riunione del Consiglio nella quale si sono formalizzate le dimissioni, saranno indette nuove elezioni.

Per la carica di Consigliere/Presidente, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, potranno essere corrisposti dei compensi legati alla specifica attività svolta su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

#### Art. 16: Organo di controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un Organo di Controllo composto da n.3 componenti ed eventuali supplenti tra i primi non eletti.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti anche se un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, qualora ne ricorrano le circostanze.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

#### Art. 17: Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea, è composto da n.3 componenti con possibili eventuali supplenti tra i primi non eletti.

I poteri e le funzioni di detto Organo, saranno declinate nel "Regolamento operativo finalizzato alla attività e alla gestione della FITAB - APS.



### Art. 18: La Corte d'Appello

La Corte d'Appello è eletta, a scrutinio segreto, dall'Assemblea Sociale.

La Corte d'Appello è un Organo collegiale composto da un Presidente, oltre due membri effettivi e da due membri supplenti tra i primi non eletti, nominati per la durata di un quadriennio (con mandato rinnovabile).

Risulteranno eletti i giudici che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano d'età.

Il Presidente verrà eletto all' interno della Corte medesima a scrutinio segreto.

Esplica le proprie funzioni quale organo giudicante di secondo grado.

I componenti di tale organo devono essere in possesso dei medesimi requisiti previsti per il Giudice Unico.

I poteri e le funzioni di detto Organo, saranno declinate nel "Regolamento operativo finalizzato alla attività e alla gestione della FITAB - APS.

### Art. 19: Ricorso alla Giustizia A.I.C.S.

E' possibile, successivamente al Giudizio della Corte d'Appello ed in ultima istanza, fare ricorso all'Organo di Giustizia A.I.C.S. alla quale aderisce la FITAB - APS, come detto nell'Art. 1 dello Statuto in oggetto.

Come già anticipato nell' Art.15 sono di nomina del Consiglio Direttivo Nazionale gli organismi di cui ai successivi Artt. 20-21- del presente Statuto.

### Art. 20: Ufficio del Procuratore

Una ricognizione della distribuzione e della numerosità dei Circoli, a livello territoriale, costituirà il presupposto in ragione del quale verranno individuate le allocazioni geografiche dell'Ufficio dei Procuratori.

L'Ufficio del Procuratore è composto da un numero di Procuratori, come sopra detto che, unitamente ai Sostituti, sono nominati, all'unanimità a scrutinio palese, dal Consiglio Direttivo Nazionale, per la durata di un quadriennio (mandato rinnovabile).

La carica di Procuratore e di Sostituto è incompatibile con qualsiasi altro incarico sociale.

Ogni socio della FITAB - APS ed ogni membro degli Organi sociali, anche individualmente di propria iniziativa, può denunciare una specifica e motivata violazione dello Statuto o un illecito di gioco all'Ufficio del Procuratore, il quale ha l'obbligo di indagare.

I membri dell'Ufficio di Procuratore devono essere scelti tra soggetti con particolari ed idonei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

I poteri e le funzioni di detto Ufficio, saranno declinate nel "Regolamento operativo finalizzato alla attività e alla gestione della FITAB - APS".

### Art. 21: Ufficio del Giudice Unico

Il Consiglio Direttivo nomina per la durata di un quadriennio (con mandato rinnovabile) il Giudice Unico che è organo monocratico ed ha la sua allocazione presso la sede legale della FITAB - APS. Il Consiglio Direttivo nomina altresì, un Giudice Unico Vicario, per la durata di un quadriennio (con mandato rinnovabile), e con allocazione sempre presso la sede legale della FITAB - APS, e ciò e per la ipotesi di cessazione e/o impedimento del Giudice Unico titolare dell'Ufficio.

L'Ufficio del Giudice Unico è composto da un solo Giudice che esercita la sua giurisdizione su tutto il territorio nazionale e tanto nel rispetto dei principi di equanimità ed omogeneità di giudizio.



Il Giudice Unico deve essere scelto tra soggetti con particolari ed idonei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, e al fine di garantire il rispetto dei principi di assoluta imparzialità e terzietà non deve essere un socio FITAB - APS.

Il suo Ufficio è incompatibile con qualsiasi altro incarico associativo.

Il Giudice Unico interviene sulle vicende portate a sua conoscenza, dai Procuratori, dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal Consiglio Direttivo medesimo e dall'Organo di Controllo.

Davanti al Giudice Unico deve essere assicurato il diritto di difesa, la possibilità di revisione della decisione nei casi in cui siano sopravvenuti, nelle more del procedimento, fatti nuovi, mai prima introdotti.

Le sentenze emesse sono immediatamente esecutive, anche se avverso alle stesse è ammesso gravame alla Corte d'Appello.

I poteri e le funzioni di detto Organo, saranno declinate nel "Regolamento operativo finalizzato alla attività e alla gestione della FITAB - APS.

## Art. 22 - Principi informatori della giustizia

Obiettivo prioritario è quello di affermare e preservare i principi contenuti e richiamati nel presente Statuto, perseguibili in virtù del rispetto dei valori di lealtà, di probità e di decisa opposizione ad ogni forma di illecito connesso al gioco del Burraco.

Il raggiungimento di tale obiettivo è assicurato dalla rigorosa applicazione delle Normative nell'ambito dell'attività in generale della FITAB - APS e delle manifestazioni organizzate, o patrociniate, dalla FITAB - APS medesima, o dalle sue Affiliate, su tutto il territorio nazionale.

Viene pertanto sancito il principio in base al quale ciascuna Associata e socio si impegnano:

- a) a mantenere condotta conforme ai principi di lealtà probità, rettitudine, nonché della correttezza morale in ogni rapporto legato alla figura di Associata e socio;
- b) a non esprimere pubblicamente, e specificatamente attraverso i Social Network, giudizi e rilievi lesivi della reputazione di altri Associati/soci o di Organi sociali;
- c) a non fare comunicati, attraverso qualsiasi mezzo, a non concedere interviste e a non dare comunque a terzi notizie ed informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso procedimenti disciplinari;
- d) a non compiere o consentire che altri, a loro nome o nel loro interesse, compiano con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare ad altri un qualche indebito vantaggio. L'Associata e il socio che comunque ha o abbiano avuto rapporti con persone che hanno posto in essere taluno degli atti indicati, ovvero che sia venuto a conoscenza in qualsiasi modo che altri abbiano avuto tali rapporti, ha il dovere, pena sanzioni, di informare senza indugio gli Organi competenti.

Sono sanciti i principi di rapidità del giudizio, di motivazione ed impugnabilità dei provvedimenti, ad eccezione di quelli emessi dal Presidente, di riabilitazione successiva alla pena. Sono garantiti il diritto ad una difesa e il diritto ad un giudice terzo ed imparziale.

## Art. 23 – Vincolo di giustizia

I provvedimenti adottati dagli Organi della FITAB - APS hanno piena efficacia a tutti gli effetti, nei confronti di tutti i soci e le Affiliate.

I soci e le APS, nonché i componenti degli Organi Sociali, si impegnano a non adire (per tutte le controversie di qualsivoglia natura) le vie legali, non rivolgendosi, di conseguenza, alla Giurisdizione Ordinaria.



Ogni controversia insorgente tra la FITAB - APS ed i soci e tra i soci medesimi, che sia originata dalla attività associativa, sarà devoluta, in ottemperanza al presente Statuto, agli Organi di cui al "Regolamento operativo finalizzato alla attività e alla gestione della FITAB - APS".

L'inosservanza della presente disposizione può comportare a carico dei trasgressori l'adozione, da parte del Consiglio Direttivo, di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

#### Art. 24 – Clausola arbitrale

Le Associazioni e i soci si impegnano a rimettere ad un "Giudizio Arbitrale Rituale" la risoluzione delle controversie, inerenti al rapporto associativo, che dovessero insorgere tra le APS e i soci o fra le APS, i soci e l'ASSOCIAZIONE, controversie anche relative all'interpretazione del presente Statuto, fatta esplicita eccezione per quelle relative alle controversie di gioco, nonché per quelle relative a richieste di provvedimenti urgenti e/o cautelari o aventi ad oggetto diritti di credito, vantati da APS nei confronti dei soci, ovvero di altre APS. Altrettanto dicasi per i crediti vantati dall'ASSOCIAZIONE nei confronti delle APS e dei soci.

Il Collegio Arbitrale è costituito da un Presidente e da due membri. Questi ultimi nominati uno da ciascuno delle parti, provvedono alla designazione del Presidente da scegliersi tra i componenti gli Organi di Giustizia Sportiva della FITAB - APS.

In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Consiglio Direttivo Nazionale.

Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabili.

Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, senza proroghe e per l'esecuzione deve essere depositato entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria della FITAB - APS che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

La mancata osservanza, da una delle parti, del lodo arbitrale, implica la radiazione dalla FITAB-APS della parte inadempiente.

La presente clausola, in quanto clausola compromissoria, è manifestazione della libera negoziazione ed accettazione delle parti, in coerenza altresì con quanto affermato nel precedente art. 27 del presente Statuto.

#### Art. 25 – Sezioni ed Ufficio di Presidenza

Il Consiglio Direttivo Nazionale potrà costituire delle Sezioni distaccate della FITAB - APS nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### Art. 26 - Esercizio sociale e bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'ASSOCIAZIONE ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso le singole Associazioni sociali per la presa visione da parte dei propri iscritti, e dovrà essere inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'ASSOCIAZIONE, e ciò qualora la norma lo preveda.



### Art. 27 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'ASSOCIAZIONE si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'ASSOCIAZIONE indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

### Art. 28 - Rinvii al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non sia riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

### Art. 29 – Modifiche dello Statuto

Le proposte di modifiche e di revisioni dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea dal Presidente, da almeno la maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o dai due terzi degli aventi diritto al voto, con esclusione delle deleghe.

Le modifiche e le revisioni dello Statuto, devono essere approvate dall'Assemblea Federale.

Ad ogni modifica dello Statuto, una copia coordinata di esso deve essere depositata presso la sede sociale e deve essere messa a disposizione delle Associate e dei soci, affinché gli stessi ne prendano cognizione e vi si adeguino.

### Art. 30 – Foro competente

In ipotesi di controversie relative a fattispecie non di competenza degli Organi Statutari e dei Regolamenti FITAB - APS, tra le Affiliate, i soci e le APS con la FITAB - APS stessa, il foro competente è quello dove ha la sede legale l'Associazione Nazionale FITAB - APS.

### Art. 31 - Scioglimento dell'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce.

A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea straordinaria.



**Art. 32 - Norma di raccordo**

Le nomine delle Funzioni, Uffici ed Organi, introdotti ed approvati con le modifiche e le variazioni, relative allo Statuto in oggetto, dovranno avvenire in occasione della prima convocazione, del Consiglio Direttivo.

Le modifiche e le revisioni in oggetto, proposte, approvate e votate, nel rispetto dello Statuto, operano dalla data di registrazione.

**Art. 33 – Norme di rinvio**

Per quanto non indicato nel presente Statuto, anche in dipendenza ed in relazione alla sua esecuzione ed interpretazione, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di Associazioni e persone giuridiche private.

**Art. 34 - Norma transitoria**

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Firma dei presenti:

LAZZARESCHI VITTORIO

ARESTI RUGGERO

FELICIONI ALESSANDRA

IACHINI ROBERTO

PAPALE FIORELLA

PIZZATI RAFFAELE

SERGI MARTA

Vittorio Lazzareschi  
Ruggero Aresti  
Alessandra Felicioni  
Roberto Iachini  
Fiorella Papale  
Raffaele Pizzati  
Marta Sergi

Ferrara, 08 dicembre 2018



**AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA**  
**UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA**

Atto Registrato il 17 8 DIC. 2018 N° 3006 S. 3  
liquidati euro. esente art 82/3-51 Del. 117/2012



\*Firma su delega del Direttore Provinciale a.i.  
Grazia Maria Progitara